



COMUNE DI CASSINO – PROVINCIA DI FROSINONE

REP.N.

CONTRATTO DI SERVIZIO per la concessione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di competenza comunale.

117/99

DITTA AUTOLINEE EREDI DI MASTRANTONI ROCCO & DE MARCO
FILOMENA MARIA E FIGLI S.N.C.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovane il giorno tredici del mese di agosto nella
Residenza Municipale – Ufficio di Segreteria Generale.

Avanti a me dr. prof. Gennaro Mazzeo – Segretario Generale del Comune di
Cassino, autorizzato a rogare nell'interesse del detto Comune, ai sensi dell'art.
17, cc. 68 lett. B L. n.127/9 in forma pubblica amministrativa, si sono
personalmente costituiti i signori:

Dr. Prof. Gennaro Mazzeo

1. Il dott. **Benedetto Evangelista**, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Cassino, quale Dirigente del 1° Settore del Comune, costituitosi in questo atto, in nome e per conto e nell'interesse del Comune medesimo CF 81000310607 – PI 00136230604, ai sensi dell'art. 51 L. 142/90.
2. Autolinee eredi di **MASTRANTONI Rocco & DE MARCO Filomena Maria e Figli s.n.c.** - Codice Fiscale 01503210609 rappresentata dal socio amministratore De Marco Filomena Maria nata a Cassino l'11.04.1947 – C.F. DMRFMN47D51C034C residente in Cassino – Via Sferracavallo n.27 - nella anzidetta esplicita qualità.

Dr. Benedetto Evangelista

PREMESSO CHE

1. la Regione Lazio con Legge Regionale del 16 luglio 1998, n. 30, qui di seguito denominata L.R. n.30, ha stabilito che l'esercizio dei servizi di

De Marco

trasporto pubblico locale è regolato dal contratto di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 1999

Ref. 117/99

2. il regime contrattuale trova applicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 comma 3, dell'art. 25 e dell'art. 26 della L.R. n.30;
3. i servizi oggetto del presente contratto costituiscono la rete ed il livello dei servizi minimi individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) e dell'art. 17, comma 2, della L.R. n.30, come da deliberazione di C.C.n.2/1 del 22.1.99, esecutiva;
4. l'Ente affidante ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/1 del 22.1.1999, lo schema del presente contratto di servizio relativo a questa prima fase di applicazione della riforma del trasporto pubblico locale, contratto che si aggiunge al disciplinare di concessione in atto relativo ai servizi in oggetto;
5. che in calce al certificato della Camera di Commercio di Frosinone esibiti ed acquisiti agli atti ufficiali prot. CER/18716/1999/CFR0046 del 29.07.99 risulta riportato "Nulla Osta" ai fini dell'art. 10 Legge 31.05.1965, n.575 e successive modificazioni.

I componenti suddetti, della cui identità personale, qualifica assunta e poteri alla firma io Segretario rogante sono certo, previa rinuncia, d'accordo tra loro e con il mio consenso, avendo i requisiti di legge rinunciano all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere questo atto, con il quale:

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

(Premessa)

Don. ... DI ...
Gennaro Mazzeo
Assista

Declaro

La premessa e le deliberazioni in essa richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Ref. 117/91

ART. 2


(Durata del contratto ed inizio del servizio)

1. Il presente contratto avrà la durata di anni tre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 10 e dall'articolo 26, comma 1, lett. a), della L.R. n.30.
2. Il servizio ha inizio dal 1° gennaio 1999.

ART. 3

(Oggetto del contratti)

1. E' oggetto del presente contratto l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di competenza comunale, come distinti dall'articolo 3, comma 1, 2 e 3, della L.R. n.30, individuati con deliberazione 2/1 del 22.1.99, richiamata sub punto 2 delle premesse, che si svolgono nel territorio del Comune di Cassino secondo il programma di esercizio analiticamente indicato nella deliberazione C.C. n.2/1 del 21.1.1999 che espressamente si intende richiamata ma non allegata.
2. Le caratteristiche e le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa vigente, sono prescritte nella predetta deliberazione consiliare.



D. Cassino

ART. 4

(Variazione dei servizi)

1. L'Impresa affidataria può apportare, anche su richiesta dell'Ente affidante, in relazione ad esigenze specifiche mirate al miglioramento dell'offerta e/o al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, parziali variazioni all'organizzazione dei servizi.

De clares

De clares

3. marzo 1999
Pro. Cassino
14

Ref. 117/98

2. Le variazioni di cui al comma 1 che comportino riduzione o aumento entro il limite del 3% della percorrenza complessiva non determinano variazioni dell'ammontare del contributo, di cui al successivo art. 5. Le variazioni che comportino riduzioni o aumento oltre il suddetto limite percentuale determinano una riduzione o un aumento proporzionale del contributo anzidetto.
3. In ogni caso tutte le variazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente affidante.
4. I servizi di trasporto aggiuntivi ed integrativi rispetto a quelli individuati all'articolo 3 del presente contratto possono essere effettuati su richiesta dell'Ente affidante, purché siano previste le relative compensazioni, che restano comunque a carico dell'Ente stesso.

ART. 4/Bis

(Modificazione del contratto)


Si fa luogo alla modificazione del presente contratto nei casi in cui, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare sensibili variazioni - in aumento o in diminuzione - al programma di esercizio e conseguentemente all'ammontare del contributo, la cui misura spettante all'affidatario viene determinata in rapporto all'entità delle diverse prestazioni richieste.

ART. 5

(Contributo)

1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere all'impresa affidataria, quale contributo per le prestazioni di cui all'art. 3 ed in considerazione delle tariffe di cui all'articolo 6 l'importo annuo di £.357.858.000 (dicesi lire

Dr. P. Evangelista



De etano

Dr. P. Evangelista



Ref. 117/99

trecentocinquantasettemilioniottocentocinquantottomila), che viene erogato all'impresa affidataria per lo svolgimento del servizio.

2. Il contributo anzidetto viene erogato in 6 bimestralità anticipate. Ove l'erogazione avvenga dopo 60 giorni, l'Ente affidante è tenuto al pagamento degli interessi legali. Il conguaglio finale viene effettuato entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione annuale dall'impresa affidataria, prevista dall'art. 11 sulla base dei risultati raggiunti e comunque previa verifica dello svolgimento effettivo del servizio dichiarato dall'Impresa affidataria.
3. Il contributo di cui al comma 1 viene aggiornato ogni anno in misura non maggiore del tasso programmatico di inflazione e l'onere sarà a carico dell'Ente affidante.
4. L'Impresa affidataria si riserva di impugnare nella competente sede giurisdizionale il criterio adottato dalla Regione Lazio per la determinazione della "spesa storica" relativa al servizio de quo e del conseguente contributo di esercizio all'esito delle verifiche della congruità del suddetto criterio in corso presso i competenti uffici regionali.

ART. 5/Bis

(Compensazioni per obblighi di servizio)

1. L'Ente affidante si impegna, altresì, per quanto di propria competenza, a corrispondere all'Impresa affidataria, le compensazioni economiche per eventuali obblighi di servizio di cui all'art. 17 del D. Legs. 19 novembre 1997, n.422.
2. L'importo di cui al comma precedente viene liquidato ed erogato alle scadenze previste per il contributo di cui all'art. 5.

IL SINDACO
CONSIGLIERE
CANTARELLI
CANTARELLI

IL RESPONSABILE
DELLA
CANTARELLI

fol

De eto nes

- n. punti di vendita diretta ed indiretta
dei titoli di viaggio 2 (due).

Ref. 117/99

- rispetto dell'ambiente:

- n. veicoli conformi allo standard Euro
2/n. totale 2 (due)

- n. veicoli con carburante a basso
tenore di zolfo/n. totale 0 (zero)

2. Per i primi tre anni di applicazione del presente contratto ai fini della
valutazione della qualità dei servizi, si tiene conto soltanto delle seguenti
prestazioni:

- confort;
- pulizia.

3. Il mancato rispetto delle due suddette caratteristiche qualitative determina
l'applicazione di una penale che comporta una riduzione del contributo
bimestrale rispettivamente nelle misure:

- 1% per il confort
- 2 % per la pulizia.

4. Con cadenza bimestrale l'Impresa affidataria è tenuta a presentare un
reporting sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati,
secondo un modello approvato dalla Regione Lazio...

ART. 8

(Carta dei servizi)

1. Fermo restando che gli standards qualitativi del servizio indicati all'articolo
7, dichiarati dall'Impresa affidataria rappresentano livelli iniziali minimi di
riferimento, l'Impresa stessa è impegnata a predisporre una "Carta di
servizi" – entro otto mesi dall'inizio del servizio, ovvero entro tre mesi

SEGRETERIA GENERALE DI 1° S.
Dott. *[Signature]*
D. *[Signature]*



Di Marco

Ref. 117/39

dall'approvazione della carta stessa dai Ministeri competenti -
individuando gli standards programmati nel tempo e progressivamente
migliorati sulla base dei criteri, dei principi e degli indirizzi contenuti nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994,
concernente "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

2. All'Ente affidante, alla Regione Lazio ed alla Provincia di Frosinone
dovranno essere forniti, su supporto informativo ogni tre mesi:

- i dati o le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni che fanno parte del presente contratto;
- le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite disposizioni date dall'Ente affidante;
- le informazioni sull'avanzamento dei progetti aziendali per il miglioramento della qualità percepita.

[Handwritten signature]
Dott. ...

ART. 9


(Orari e fermate)

I servizi verranno assicurati rispettando gli orari e le fermate previsti ai programmi di servizio e garantendo la regolarità, la sicurezza e la qualità.

ART. 10

(Risorse umane e tecniche)

1. Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto l'Impresa affidataria deve avere la disponibilità di personale aziendale qualificato e di materiale rotabile idoneo e sufficiente a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio.



[Handwritten signature]
Dott. ...

[Handwritten signature]

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'esercizio spettano all'Ente affidante che può effettuare apposite verifiche per accertare la veridicità dei dati dichiarati ai sensi del precedente articolo 12.
2. Ove non venga riscontrata la prescritta rispondenza tra i dati dichiarati e quelli verificati, l'Ente affidante può applicare una penale di importo fino a £. 1.000.000, fatta salva la risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo 14.

ART. 14

(Risoluzione del contratto)

1. Ferma restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dell'affidamento del servizio, disciplinati dall'articolo 21 della L.R. n.30, l'Ente affidante può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
- a) grave inadempimento debitamente contestato e definito degli obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali, ovvero dalle clausole che disciplinano l'intero contratto di servizio;
 - b) sub affidamento senza la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante;
 - c) servizio non iniziato entro il termine previsto, oppure abbandonato o interrotto, ripetute e gravi irregolarità nell'effettuazione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore;
 - d) impossibilità di ripristinare il servizio con tutte le garanzie richieste, entro un congruo termine, e gravi e ripetute irregolarità di carattere amministrativo.
2. L'Impresa affidataria può far valere la risoluzione del presente contratto nel caso che ci sia un ritardo superiore a sei mesi rispetto alle scadenze previste



LA SEGRETARIA GENERALE
D. Dr. Paolo Gennaro Muzio

Dr. Benedetto Muzio

De ella neo

nel precedente art. 5, comma 2 per la liquidazione e l'erogazione del contributo.

Ref. 117/99

ART. 14/Bis

(Rideterminazione dei rapporti)....

In caso di notevole discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di validità del contratto di servizio, l'impresa affidataria è autorizzata a ridefinire i rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito.

ART. 15

(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto sono devolute all'esame di un Collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui uno scelto dall'Ente affidante, uno dall'Impresa affidataria e il terzo di comune accordo.
2. In mancanza di accordo tra le parti circa la scelta del terzo membro, provvede il Presidente del Tribunale competente.
3. In caso di contenzioso il Foro competente è quello della giurisdizione dell'Ente affidante.

ART. 16


(Revisione del contratto)

1. Il presente contratto può essere soggetto a revisione:
 - a) nel caso di variazione delle tariffe;
 - b) nel caso di modifiche dell'assetto infrastrutturale della rete;
 - c) nei casi in cui l'Ente affidante ritenga opportuno effettuare modifiche sostanziali.
2. In questi casi si procederà alla ridefinizione del rapporto contrattuale.

LA SEGRETARIA GENERALE DI 1° B
Dr. CIOLO Gennaro Marco

Dr. CIOLO Gennaro Marco
Dr. CIOLO Gennaro Marco

De Marco RL



Ref. 117/95

ART. 17

Ai fini fiscali si dichiara che il valore è di £. 357.858.000 (trecentocinquantasettemilioniottocentocinquantottomila) per anno pari a £. 1.073.575.000 per il triennio di concessione.

ART. 18

La parte mi dichiara che il corrispettivo in questione è soggetto ad IVA, per cui ai sensi dell'art. 18 del DPR n.634/1972, ne richiede la registrazione a tassa fissa.

ART. 19

(Clausole finali)

1. Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'Impresa affidataria.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione del Codice Civile.

Il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, su n. 13 fasciate e quanto fin qui si contiene, viene da me letto ai comparanti, i quali, espressamente interpellati, dopo averlo dichiarato conforme alla loro volontà, meco lo sottoscrivono in calce ed a margine di ogni fasciata.

L'accollatario

p. Il Comune
Il Dirigente

Deolare *Giloxina dda*

IL SEGRETARIO GENERALE DI I° B
del P. I. C. P. S. *Mazzeo*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Domenico Longobardi

13 AGO. 1999
 DIRETTORE GENERALE
 L. ZUPANO
 1253
 S. Maria
 M. Mazzoni
 REGIS. 13/10/99
 UFFICIO DEL SINDACO A CASSINO II